Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) FALCE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore PIER LUIGI FAUSTI

Seduta del 21/02/2019

FATTO

La ricorrente lamenta che in data 12/12/2015 nell'effettuare l'accesso nel conto aziendale tramite servizio *home banking*, appurava che il conto era stato bloccato e con esso anche la carta di credito.
Dopo numerose richieste di spiegazioni, solo in data 23/12/2015 l'intermediario comunicava che il blocco era dovuto al recesso esercitato dall'istituto bancario dal contratto di apertura di credito e contestualmente intimava alla società l'immediato rientro dal fido.
Successivamente, in data 16.06.2016, la cliente concordava con una società mandataria dell'intermediario, un piano di rientro con rate da € 500,00 cadauna fino alla concorrenza di € 15.496,71; la cliente onorava l'impegno assunto, effettuando nei termini il pagamento delle suddette rate.
La ricorrente sostiene che il recesso esercitato è da ritenersi illegittimo, nonché contrario ai principi di buona fede e correttezza contrattuale e, infine, dannoso.
L'interruzione ha infatti generato una serie di conseguenze (impossibilità di eseguire transazioni in conto corrente fino all'apertura di un nuovo rapporto presso un altro istituto bancario; impossibilità di saldare i debiti esistenti; blocco delle operazioni di acquisto e di vendita; impossibilità di saldare i canoni locativi dell'azienda; inutilizzabilità del servizio delle RID) che hanno determinato un grave danno all'attività di impresa.

Il danno che ne è derivato viene determinato dalla cliente in via equitativa in € 10.000,00.
La società ad oggi non è in grado di sapere a quanto ammonta il suo debito nei confronti della banca, in quanto quest'ultima non ha più assolto agli obblighi periodici di rendicontazione.
Inoltre la cliente non ha più ricevuto l'estratto conto trimestrale ed evidenzia come dopo il blocco la società abbia ricevuto pagamenti di fatture tramite bonifico.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, precisa che sul conto corrente della cliente era stato concesso in data 11/12/2013 un affidamento di € 20.000,00, valido fino a revoca.
In data 10/12/2015 la Banca, dopo gli esiti delle autonome valutazioni di merito creditizio, procedeva con la revoca e recesso dal contratto di conto corrente e del relativo affidamento concesso, nonché di tutti i rapporti correlati.
Per quanto attiene la richiesta di indennizzo di € 10.000,00 ritiene che nella fattispecie trovi applicazione il principio sancito dall'art.2697 c.c., per cui incombe sull'attore l'onere di provare i fatti che costituiscono fondamento della propria pretesa, e tale onere non sembra assolto dal ricorrente.
Mancando la prova il ricorso finisce con il sollecitare lo svolgimento di un'attività consulenziale estranea agli scopi e alle funzioni dell'ABF.
Essendo il rapporto classificato come incaglio revocato, la Banca è a disposizione per la fornitura dell'estratto conto dell'incaglio, dalla lettura del quale si evidenzia come gli importi derivanti da incassi (€ 1.037,00 ed € 655,87) genericamente richiamati e non specificati dalla ricorrente, siano stati imputati a deconto del debito della società.

Per il resto l'Intermediario chiede di respingere il ricorso perché infondato.

DIRITTO

Non v'è dubbio che il recesso *de quo* (*ad nutum*, come consentito nei contratti tempo indeterminato) sia stato esercitato senza preavviso. Contrattualmente il preavviso non poteva essere inferiore ai quindici giorni, mentre nel caso in oggetto la comunicazione è addirittura successiva al blocco. È bensì vero che l'esercizio del diritto di recesso non appare sindacabile in sede giurisdizionale, ove non possono apprezzarsi le scelte imprenditoriali delle parti, libere di decidere la convenienza del mantenimento dei rapporti negoziali in essere che costituisce corollario del principio della autonomia contrattuale. Tuttavia è noto altresì che il principio di buona fede obbliga ciascuna parte a comportarsi in modo tale da non pregiudicare ed anzi da salvaguardare il ragionevole interesse dell'altra, quando ciò non comporti a suo carico alcun apprezzabile ed ingiusto sacrificio. L'attenzione, pertanto, deve portarsi non sul recesso in sé, ma sulle modalità con cui è stato attuato, al fine di verificare se la condotta della banca sia stata conforme a quanto imposto dai canoni di correttezza e buona fede; ma nulla di ciò appare avvenuto, anzi: risulta perfino, per implicita ammissione della convenuta una insufficiente adempimento agli obblighi periodici di rendicontazione. Tra l'altro il cliente ha comunque diritto di conoscere le ragioni del recesso ed eventualmente di sollecitare un controllo giurisdizionale sulle stesse, là dove il recesso appaia sorretto da finalità contrarie a correttezza e buona fede. Nei casi in cui è concesso il diritto di recesso *ad nutum*, libertà di recedere significa che l'atto di chiusura del conto corrente non trova fondamento nell'esistenza di una giusta causa e perciò il recesso stesso è in via di principio valido anche in assenza di eventi oggettivamente apprezzabili come "giustificato motivo"; ma ciò non esclude che in forza del generale principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.) l'intermediario debba esprimere le ragioni che l'hanno indotto

ad interrompere il rapporto a tempo indeterminato (cfr., in tal senso, tra molte altre: Collegio di Napoli, decisione n. 2887/16, decisione n. 3368 del 29.03.2017, decisione n. 8022 del 11.04.2018, nonché Collegio di Milano, decisione n. 7646/2017, Collegio di Bologna, Decisione n. 12519 del 10.10.2017 e Collegio di Bari, n. 12001 del 02/10/2017).
Ciò riconosciuto, ritiene tuttavia il Collegio che la domanda di risarcimento dei danni formulata dalla ricorrente non possa essere accolta, neppure determinando detti danni in via equitativa, dal momento che essi non risultano in alcun modo provati.
In via generale occorre infatti ribadire che spetta alla parte danneggiata, che chiede il risarcimento del danno subito, l'onere di fornire prova del pregiudizio in concreto subìto ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione del danno (cfr. tra le tante: Cass. 25 marzo 2009, n. 7211), mentre in mancanza della prova del danno non è possibile neppure procedere alla liquidazione in via equitativa, in quanto l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti, però, obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare (cfr. *amplius* Cass. 30 aprile 2010, n. 10607).
In altri termini, come rilevato in dottrina, l'impossibilità di provare il danno cui si riferisce l'art. 1226 c.c. attiene all'impossibilità o difficoltà di prova sull'ammontare, non sull'esistenza del danno, laddove l'incertezza su quest'ultimo esclude il diritto al risarcimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e accerta l'illegittimità del contestato recesso; non accoglie la pretesa risarcitoria.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA